

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 080 del 02.07.2013

Oggetto: Contratti di appalto di lavori servizi e forniture in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica – direttive.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 900, con decorrenza dal 05.07.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 080	Contratti di appalto di lavori servizi e forniture in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica – direttive.
Del 02.07.2013	

Il due luglio duemilatredecim, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Presente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Segretario Comunale.

Vista la deliberazione della G.C. n. 122 del 21.07.2011, con la quale sono state stabilite le seguenti direttive per la stipula dei contratti di appalto di competenza del Comune, in attuazione l'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 (codice unico degli appalti di lavori, servizi e forniture):

- i contratti d'importo pari o inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa siano stipulati in forma di scrittura privata, mediante sottoscrizione della determina d'impegno e del preventivo allegato;
- i contratti d'importo superiore ad € 5.000,00 IVA esclusa e fino ad € 49.999,00 siano stipulati in forma di scrittura privata autenticata dal Segretario, mediante stipula di apposito contratto;
- i contratti d'importo pari o superiore ad € 50.000,00 siano stipulati per in forma pubblica-amministrativa, mediante stipula e registrazione di apposito contratto, a rogito del Segretario.

Considerato che l'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 è stato modificato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221, nel modo seguente: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata" ed ha stabilito al comma 4: "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013".

Considerato che il Segretario Comunale, in esecuzione della norma predetta, ha proceduto con decorrenza dal 01.01.2013, al rogito dei contratti in forma pubblica-amministrativa, di importo pari o superiore ad € 50.000,00, mediante utilizzo della firma digitale da parte sia degli stipulanti che dell'ufficiale rogante.

Considerato che tale modalità elettronica di stipula dei contratti crea notevoli problemi, in quanto i certificati di firma digitale, rilasciati dai vari soggetti abilitati (Camere di Commercio, ASL) sono governati da software applicativi diversi, i quali in alcuni dispositivi di firma (pendrive USB) sono già installati vengono automaticamente scaricati nel personal computer dell'ufficio di segreteria, in altri dispositivi (smartcard) non sono installati e devono essere ricercati e scaricati dal sito del soggetto emittente, con notevoli perdite di tempo e in pratica la impossibilità di attivazione del certificato di firma digitale e quindi di stipula del contratto in modalità elettronica.

Considerato che il ricorso all'atto pubblico notarile informatico non è giustificato dalla competenza attribuita per legge ai segretari comunali per il rogito e l'autenticazione dei contratti di cui il Comune è parte dal D.Lgs. n. 267/2000 ed è altamente oneroso per l'Ente.

Ritenuto pertanto necessario approfondire quali debbano essere le regole gestionali più opportune per l'utilizzo della modalità elettronica di stipula dei contratti di appalto di competenza del Comune.

Preso atto che non sono state finora stabilite direttive per la gestione della modalità elettronica di firma dei contratti di appalto e che l'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 lascia a ciascuna stazione appaltante l'autonomia di stabilire tali modalità gestionali.

Vista la determinazione n. 1 in data 13.02.2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, che ha stabilito quanto segue:

- l'obbligo di ricorso alla modalità elettronica è circoscritto alla stipula in forma pubblica amministrativa;
- la modalità elettronica costituisce una modalità attuativa obbligatoria della forma pubblica amministrativa;
- la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata;
- la stipulazione del contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può assumere una delle seguenti forme:
 - atto pubblico notarile informatico, regolato dalla legge n. 89/1913 (legge notarile), modificata dal D.Lgs. n. 110/2010;
 - forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
 - scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea, pur essendo facoltà delle parti la forma digitale;
- ogni amministrazione è tenuta ad adottare le disposizioni regolamentari relative alla modalità elettronica, ai fini della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa mediante ufficiale rogante, anche con rinvio a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 "codice dell'amministrazione digitale".

Visto il parere n. 97/2013/PAR del 26.02.2013 della Corte dei Conti - sezione di controllo per la Lombardia, che ha ritenuto quanto segue:

- la modifica dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 consiste nei seguenti elementi di novità rispetto al passato:
 - previsione della nullità testuale per difetto delle forme ad substantiam in essa previste;
 - superamento della tassatività della forma scritta cartacea, mediante previsione di forme alternative ad substantiam;
 - attribuzione dell'aggettivo "informatico" all'atto pubblico notarile;
 - dequotazione della forma elettronica a "modalità elettronica" secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
- qualora le norme vigenti per la singola stazione appaltante (regolamentari o di legge) prevedessero la sola modalità elettronica, l'utilizzo di altra metodologia di documentazione, ancorché scritta o cartacea, in violazione delle norme speciali, sarebbe affetta da nullità assoluta;
- la comminatoria di nullità, prevista dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, è riferita a tutte le forme ad substantiam di stipulazione da esso previste;
- in caso di trattativa privata, conservano piena validità le forme di stipulazione previste dall'art. 17 del R.D. 2440/1923 (regolamento della legge di contabilità di Stato);
- la stipulazione in forma pubblica amministrativa deve avvenire in modalità elettronica solo se essa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento applicabili alla stazione appaltante, essendo ancora validamente stipulabile il contratto in forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo;
- l'adozione del rogito notarile conduce all'utilizzo esclusivo del documento informatico notarile;
- la locuzione "...le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante..." riferita alla modalità elettronica è da

intendersi non come potere della singola stazione appaltante di autodeterminazione, ma come rinvio ad una normativa tecnica, di rango legislativo o regolamentare, di fonte statale (art. 117, comma 2, lettera l), della costituzione) che detti i precetti in modo uniforme sulla compilazione, sottoscrizione e conservazione sostitutiva degli atti pubblici e contratti stipulati in modalità elettronica.

Considerato che le citate pronunce hanno approcci ermeneutici e ricadute operative diametralmente opposti, in quanto:

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture ritiene che la nuova modalità elettronica sia obbligatoria per la forma pubblica amministrativa, previa regolamentazione da parte di ciascuna stazione appaltante;
- la Corte dei Conti - sezione di controllo per la Lombardia ritiene che la nuova modalità elettronica non sia obbligatoria e non possa essere attivata in assenza di specifica normativa tecnica di competenza statale.

Ritenuto necessario, in assenza di direttive, circolari e pronunce giurisprudenziali, al fine di individuare l'interpretazione più adeguata della norma, applicare i criteri stabiliti dal R.D. 16.03.1942, n. 262 "Disposizioni sulla legge in generale" ed in particolare l'art. 12 che dispone:

"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato."

Considerato che applicando i citati principi è possibile fare le seguenti considerazioni:

- la finalità della modifica apportata all'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 è quella di adeguare le modalità di stipula di tale tipologia di contratti pubblici alle nuove forme di gestione dei documenti pubblici introdotte nell'ordinamento dal D.Lgs. n. 82/2005;
- ritenere che l'utilizzo della "modalità elettronica" di stipula dei contratti di appalto sia attivabile solo previa approvazione di un regolamento dello Stato è opinione non supportata dal dato normativo letterale, che rimanda alle "autonome decisioni di ciascuna stazione appaltante" per la definizione delle concrete modalità di effettuazione;
- ritenere che l'utilizzo della modalità elettronica di stipula dei contratti di appalto sia attivabile solo previa approvazione di un regolamento dello Stato, che non è previsto dalla legge e per il quale non è stato stabilito alcun termine finale di emanazione, equivale a decidere di non dare attuazione alla legge e quindi alla nuova modalità di stipula dei contratti da essa introdotta; quindi, a disapplicare la legge, ritenendo che le ragioni di uniformità di gestione dei documenti in forma elettronica sul territorio nazionale prevalgano sull'autonomia gestionale delle singole stazioni appaltanti, pure testualmente prevista dal legislatore come condizione per l'esercizio di tale nuova modalità.

Considerato che il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", entrato in vigore nel gennaio 2006, ha individuato tre tipologie di firma elettronica:

- firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica: per esempio nome utente e password; non prevede meccanismi di autenticazione del firmatario o di integrità del documento firmato;
- firma elettronica qualificata: una firma elettronica basata su una procedura che permette di identificare in modo univoco il titolare, attraverso mezzi di cui il firmatario detenga il controllo esclusivo, e la cui titolarità sia certificata da un soggetto terzo;
- firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Considerato che la firma digitale:

- viene utilizzata nel momento in cui è necessario sottoscrivere una dichiarazione ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della sottoscrizione e di autenticità delle informazioni relative al sottoscrittore;
- ha caratteristiche tali da non consentire al sottoscrittore di disconoscere la propria firma digitale, fatta salva la possibilità di querela di falso;

- dà la garanzia che il documento informatico, dopo la sottoscrizione, non può essere modificato in alcun modo in quanto, durante la procedura di verifica, eventuali modifiche sarebbero riscontrate;
- dà la certezza che solo il titolare del certificato può aver sottoscritto il documento, perché non solo possiede il dispositivo di firma (pendrive USB o smartcard) necessario, ma è anche l'unico a conoscere il PIN (Personal Identification Number) necessario per utilizzare il dispositivo stesso;
- il certificatore garantisce la veridicità e la correttezza delle informazioni riportate nel certificato (dati anagrafici del titolare).

Considerato che l'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 dispone:

1. *Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità.*
2. *Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immutabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.*
- 2-bis. *Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.*
3. *L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.*
4. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:*
 - a) *il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;*
 - b) *il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;*
 - c) *il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.*
5. *Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.*

Considerato che l'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 dispone:

1. *I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.*
2. *Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.*
3. *Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente sconosciuta.*
4. *Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.*

5. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.*

6. *Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.*

Considerato che l'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 dispone:

1. *Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*
2. *Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente sconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.*

Considerato che l'art. 23 bis del D.Lgs. n. 82/2005 dispone:

1. *Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.*
2. *I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.*
3. *Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.*
4. *Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.*
5. *Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.*
- 5-bis. *I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.*
6. *Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.*

Considerato che l'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dispone:

1. *La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.*
2. *L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.*
3. *Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.*

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

Considerato che l'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 dispone:

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

Considerato che l'art. 52 bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, modificata dal D.Lgs. n. 110/2010, dispone:

1. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.

Considerato che:

- il parere della Corte dei Conti non è aderente al testo della norma e conduce alla sua disapplicazione, mentre il parere dell'Autorità di Vigilanza è aderente al testo e alla finalità della norma;

- le modalità di funzionamento dei dispositivi di firma digitale rendono problematico l'utilizzo della modalità elettronica da parte degli stipulanti;

- per ovviare a tali inconvenienti, nelle more dell'emanazione di regole uniformi per l'utilizzo della modalità elettronica, è opportuno prevedere che il contratto di appalto in forma pubblica amministrativa sia firmato dalle parti su supporto analogico, acquisito e firmato digitalmente dal Segretario Comunale quale ufficiale rogante;

- è necessario prevedere l'utilizzo della modalità di firma su supporto analogico da parte del Segretario Comunale, nel caso di oggettiva impossibilità di utilizzo della firma digitale;

- la normativa vigente per l'atto notarile informatico prevede l'ipotesi della sottoscrizione del documento analogico da parte degli stipulanti e la sottoscrizione con firma digitale del documento acquisito digitalmente da parte dell'ufficiale rogante;

- le modalità di redazione degli atti pubblici amministrativi a rogito dei Segretari Comunali sono quelle previste per i notai dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89;

- le modalità dell'atto pubblico notarile informatico sono applicabili anche agli atti pubblici amministrativi.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Segretario Comunale.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta alcuna maggiore spesa per l'Ente.

Unanime

DELIBERA

Di stabilire, nelle more dell'approvazione di direttive uniformi da parte dello Stato, le seguenti direttive ai Responsabili di Servizio e al Segretario Comunale per la stipula in modalità elettronica dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture in forma pubblica amministrativa, di importo pari o superiore a 50.000,00 euro:

- i contratti devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario Comunale;

- i predetti contratti devono essere sottoscritti dalle parti stipulanti su supporto analogico;

- il Segretario Comunale rogante acquisisce in forma digitale, mediante scansione elettronica, il testo sottoscritto dalle parti su supporto analogico, ottenendo un file .pdf; lo sottoscrive con dispositivo di firma digitale ottenendo un file .p7m; ne certifica le copie conformi all'originale;

- il Segretario Comunale può sottoscrivere il contratto su supporto analogico insieme alle parti stipulanti, nel caso di oggettiva impossibilità di utilizzo della firma digitale, circostanza di cui deve dare conto nel contratto.

Di prendere atto che spettano ai Responsabili di Servizio e al Segretario Comunale i conseguenti adempimenti gestionali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.